



TRIBUNALE DI BARI

Seconda sezione civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Oggetto: *prosecuzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 29 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.*

Il Giudici dell'esecuzione

rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 128/2021, depositata il 22/06/2021, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21», ossia della seconda proroga legislativa (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) del periodo di sospensione dei processi di esecuzione immobiliare aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, introdotto dall'art. 54 ter d. l. n. 18/2020, come convertito nella l. n. 27/2020, e successive modificazioni, con il conseguente venir meno, a decorrere dal 23 giugno 2021, della predetta causa di sospensione delle esecuzioni assoggettate alla previsione dell'art. 54 ter cit.;

richiamate le precedenti linee-guida sulla “sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa, ai sensi dell'art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 29 aprile 2020, n.27 – criteri interpretativi e indicazioni operative”, adottate da questo Ufficio in data 04/5/2020 (nonché gli aggiornamenti del 30/10/2020 e del 02/01/2021, collegati alle proroghe legislative del periodo di sospensione), con particolare riferimento alle parti in cui si precisa che:

- trattasi di sospensione disposta direttamente dalla legge e pertanto, secondo il paradigma dell'art. 623 c.p.c., non dipendente da un provvedimento espresso del G.E., che tuttavia, ove investito di apposita istanza delle parti o segnalazione di un Ausiliario della procedura, deve darne atto;
- il G.E., nel dare atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della sospensione *ex lege* e del conseguente assoggettamento ad essa dell'esecuzione immobiliare interessata, è facultato a impartire contestualmente le disposizioni sulla riattivazione del processo esecutivo alla scadenza del periodo di sospensione, mediante:

- a) l'ordine di immediata ripresa dell'attività esecutiva *extra* udienza (stima dell'immobile pignorato, conversione del pignoramento, vendita, trasferimento del bene, ecc.) già in corso al momento in cui è intervenuta la sospensione *ex lege* (30/4/2020);
- b) la fissazione di una nuova udienza di comparizione delle parti in data successiva alla scadenza del periodo di sospensione previsto dall'art. 54 *ter* cit.;

osservato che, in applicazione delle predette linee-guida, i G.E. di questo Ufficio hanno emesso, in tutte le procedure esecutive immobiliari sulla c.d. "prima casa" per le quali erano stati investiti dell'apposita istanza di parte o dalla segnalazione dell'Ausiliario, provvedimenti con i quali, in uno alla presa d'atto della sospensione *ex art. 54 ter* c.p.c., sono state contestualmente impartite le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b): con la conseguenza che tali procedure, per previsione espressa contenuta nei predetti provvedimenti dei G.E., devono intendersi (e ad ogni effetto sono) automaticamente riattivati a partire dal 23/6/2021, in forza della declaratoria di incostituzionalità menzionata in principio che ha determinato il venir meno della sospensione *ex lege*;

considerato che sono pervenute (in particolare, nell'ultima settimana del trascorso mese di giugno, verosimilmente per via del non condivisibile assunto circa l'assoggettamento delle esecuzioni *de quibus* al termine perentorio di riassunzione *ex art. 627* c.p.c., che si adombra per giunta decorrente dal 31/12/2020 in ragione della c.d. "retroattività" della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sulla seconda proroga) e continuano a pervenire in numero copiosissimo le istanze di riassunzione di tutte le procedure esecutive immobiliari sospese *ex art. 54 ter* cit.: il che determina aggravio notevolissimo sia per la cancelleria, sia per i G.E., i quali, nonostante lo sforzo organizzativo "preventivo" correlato all'adozione degli articolati provvedimenti sopra descritti, si troverebbero a dover sostanzialmente reiterare le già adottate disposizioni sulla prosecuzione dei processi esecutivi sospesi (molti dei quali, peraltro, interessati solo da sospensione parziale e, quindi, comunque proseguiti su cespiti diversi da quelli costituenti la "prima casa"), con evidente compromissione dell'ordinata ed efficiente gestione dei ruoli dell'esecuzione immobiliare;

DISPONGONO quanto segue:

- 1) **le istanze di riassunzione** che sono state o che saranno depositate dalle parti in relazione ai procedimenti di esecuzione immobiliare nei quali sia stato precedentemente adottato dal G.E. il provvedimento di presa d'atto della sospensione *ex art. 54 ter* cit. (integrale o parziale), con le contestuali disposizioni sulla ripresa dell'attività esecutiva allo scadere del periodo di sospensione *ex lege*, **resteranno allegati agli atti del processo senza che su di esse sarà emesso alcun provvedimento del giudice, dovendo l'esecuzione proseguire nei modi già stabiliti;**

II) per il solo caso in cui si tratti di procedimento di esecuzione immobiliare in relazione al quale, pur configurandosi astrattamente i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione della sospensione integrale dell'esecuzione *ex art. 54 ter cit.* (come specificati nelle linee-guida richiamate in premessa), non sia stato adottato il provvedimento del G.E. di presa d'atto della sospensione *ex lege*, in uno alle complementari disposizioni sul prosieguo dell'esecuzione, la parte interessata, allegando e dimostrando la ricorrenza degli anzidetti presupposti di legge, dovrà presentare apposita richiesta, che sarà specificamente denominata "*Istanza di riassunzione del processo esecutivo soggetto alla sospensione ex art. 54 ter d.l. n. 18/2020, conv. con modifiche nella l. n. 27/2020, mai dichiarata dal GE*"; la presentazione dell'istanza di riassunzione appena indicata non sarà necessaria nell'ipotesi in cui, nel periodo successivo al 30/4/2020, sia stata comunque compiuta attività esecutiva da parte del Giudice o di un Ausiliario della procedura, in virtù della quale il processo deve ritenersi, in mancanza di rituale opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.*, regolarmente proseguito;

III) nessun decreto di fissazione di udienza per la prosecuzione del processo sospeso *ex art. 54 ter cit.* sarà adottato fuori dai casi previsti al precedente punto II).


Le medesime disposizioni trovano applicazione, per quanto compatibili, alle procedure di divisione c.d. endoesecutiva, iscritte nel ruolo del contenzioso civile ordinario.

Manda alla Cancelleria per l'immediata affissione in bacheca e la pubblicazione sul sito del Tribunale, nonché per la comunicazione a mezzo pec a:

- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI (ordine@avvocatibari.legalmail.it)
- CONSIGLIO NOTARILE DI BARI (cmd.bari@postacertificata.notariato.it)
- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI (ordinecommercialistibari@pec.it)
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI (segreteria@pec.ordingbari.it)
- ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI (oappc@archiworldpec.it)
- COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BARI (collegio.bari@geopec.it)
- ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BARI (protocollo.odaf@conafpec.it)
- ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE BARI (ivgbari1@pec.it)

Bari, 08 luglio 2021


I Giudici dell'esecuzione


UFFICIO CANCELLERIA

Bari, 8-7-2021

IL CANCELLIERE


IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
dott.ssa Roberta Zambellini